



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA  
E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA  
DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio VI DGISAN - Igiene delle tecnologie alimentari  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma


REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 7 NOV. 2012
Prot. N.	503864
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.900-02-16	

Ministero della Salute

DGISAN

0036865-P-06/11/2012

I.4.c.c.8.8/1



112971422

Assessorati alla Sanità  
Regioni e Province Autonome  
Loro sedi

Istituto Superiore di Sanità  
Viale Regina Elena, 299  
00161 Roma

USMAF  
Loro sedi

Istituti Zooprofilattici  
Sperimentali  
Loro sedi

Comando Carabinieri per la  
Tutela della Salute  
Piazza Marconi 25  
00144 Roma

Federalimentare  
Viale Pasteur 10  
00144 Roma

Federchimica  
Via Giovanni da Procida, 11  
20149 Milano

Federdistribuzione  
Via Albricci 8  
20122 Milano

Associazioni consumatori  
Loro sedi

Ufficio II DSVETOC

Uffici VII e VIII DGSAA

Uffici II, III, IV, V, VIII DGISAN

## OGGETTO: Lista comunitaria di sostanze aromatizzanti e relative misure transitorie

In data 02 ottobre 2012 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L n.267, due provvedimenti comunitari riguardanti gli aromi di seguito indicati:

- **Regolamento di esecuzione (UE) n.872/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012 che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n.2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n.1565/2000 della Commissione e la decisione 1996/217 della Commissione;**
- **Regolamento (UE) n.873/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

Con il primo atto legislativo che istituisce l'elenco comunitario delle "sostanze aromatizzanti e dei materiali di base" consentiti nella produzione dei prodotti alimentari il settore degli aromi compie un ulteriore passo verso un'armonizzazione delle norme.

A partire dal 22 aprile 2013 tale elenco sarà l'unico riferimento per l'industria alimentare che potrà utilizzare solo le sostanze aromatizzanti ivi elencate ed alle condizioni ivi fissate.

Come noto, già nel 1996, erano stati previsti sia l'elenco di sostanze aromatizzanti il cui impiego è autorizzato con esclusione di tutte le altre sia il programma per la loro valutazione (cfr. regolamento (CE) n.2232/96). Per consentire la redazione dell'elenco di che trattasi, all'epoca, era stata effettuata una ricognizione delle sostanze aromatizzanti, legalmente, impiegate da parte degli Stati membri nella produzione degli alimenti. Ricognizione che aveva portato alla compilazione da parte della Commissione europea di un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei e sui prodotti alimentari (cfr. Decisione 1999/217/CE e relative modifiche).

Successivamente per trasformare il repertorio in questione in elenco comunitario erano stati precisati i dettagli del programma di valutazione con le informazioni ed i tempi necessari per l'esame delle sostanze aromatizzanti (cfr. regolamento (CE) n.1565/2000).

A conclusione di questo lungo processo iniziato negli anni '90 è stata finalmente pubblicata la lista comunitaria di sostanze aromatizzanti, inserita come Parte A dell'allegato del regolamento UE n.872/2012, che entrerà in applicazione a decorrere dal 22 aprile 2013 in modo da consentire all'industria alimentare europea di adeguarsi alle nuove disposizioni.

In particolare nella lista comunitaria per ogni sostanza autorizzata sono riportati il numero di identificazione (n. FL), la denominazione chimica, il riferimento del Chemical Abstracts System o n. CAS, il n. JECFA, il numero del Consiglio d'Europa (n.CoE), i requisiti di purezza, le eventuali restrizioni d'uso e l'Organismo scientifico responsabile della valutazione d'uso. Le sostanze aromatizzanti, per le quali la valutazione da parte dell'EFSA è in corso di completamento e/o dati scientifici supplementari devono essere trasmessi, sono identificate nella tabella di cui all'allegato, Parte A, Sezione 1 del regolamento stesso con le note comprese da 1 a 4.

Per quest'ultime sostanze continueranno ad applicarsi alcune disposizioni del regolamento (CE) n.2232/96 in attesa del loro inserimento nella lista dell'Unione europea (cfr. articolo 6 del regolamento UE n.872/2012).

Pertanto, nella stessa data di applicazione della lista, il repertorio di cui alla Decisione 1999/217/CE e le misure necessarie per l'adozione del programma di valutazione di cui al Regolamento CE n.1565/2000 saranno abrogate, con esclusione di alcuni articoli di quest'ultimo provvedimento che continueranno ad applicarsi solo per le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione (cfr. articoli 7 e 8 del regolamento UE n.872/2012).

Al fine di assicurare l'informazione la Commissione europea ha reso disponibile sul sito web della DGSANCO una banca dati ove i consumatori, le imprese del settore alimentare e le stesse autorità deputate al controllo ufficiale degli alimenti potranno verificare se una determinata sostanza aromatizzante sia autorizzata, se abbia delle eventuali restrizioni d'uso ed ogni utile indicazione in merito ([https://webgate.ec.europa.eu/sanco\\_foods/main/?event=display](https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display)).

Le sostanze aromatizzanti che non figurano né nella banca dati né nella lista in argomento saranno vietate dopo un periodo transitorio di 18 mesi così come precisato nell'articolo 30 del regolamento CE n.1334/2008.

Tenuto conto della complessità del regolamento UE n.872/2012 (che di fatto istituisce l'allegato I del regolamento CE n.1334/2008) si informa che nel testo italiano sono stati già riscontrati alcuni errori redazionali ed alcune incongruenze riguardanti, in particolare, la denominazione chimica delle sostanze per cui si invitano le Amministrazioni e le Associazioni in indirizzo a segnalare alla scrivente Direzione generale eventuali *errata corrige* da comunicare alla Commissione europea.

Al riguardo preme sottolineare come il regolamento in questione, ancorchè perfezionabile, consentirà anche agli operatori italiani l'impiego di sostanze, da tempo, utilizzate nel resto dell'Unione europea ed eliminerà i divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacevano.

Allo scopo di facilitare la ricerca delle sostanze aromatizzanti, finora autorizzate in Italia con il decreto legislativo n.107/92 e successivi aggiornamenti, è stata predisposta una tabella di corrispondenza riportata nell'allegato alla presente nota.

Per quanto riguarda il regolamento UE n. 873/2012 recante "le misure transitorie" i prodotti alimentari, contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla lista comunitaria di cui sopra, potranno essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte a condizione che siano legalmente in commercio o etichettati prima del 22 ottobre 2014 (cfr. articolo 1 del regolamento UE n.873/2012).

Entro il 22 ottobre 2015 dovranno essere presentate alla Commissione europea le domande di autorizzazione per le ulteriori categorie di aromi di seguito indicate (cfr. articolo 3 del regolamento UE n.873/2012).

1. Preparati aromatizzanti;
2. Aromi ottenuti mediante trattamento termico
3. Precursori degli aromi;
4. Altre sostanze aromatizzanti;
5. Materiali di base

Per consentire la valutazione e l'autorizzazione delle stesse richieste, a decorrere dal 22 ottobre 2016, potranno essere in applicazione le Parti da B ad F del regolamento UE n.872/2012. In altre parole, a partire da tale data, anche per le categorie di aromi sopra indicate con i numeri da 1 a 5 dovranno essere disponibili le liste comunitarie e quindi il settore degli aromi sarà completamente armonizzato.

Infine il regolamento UE n.873/2012 stabilisce una data limite per la commercializzazione dei prodotti alimentari contenenti aromi non conformi alle Parti da B ad F della lista comunitaria che potranno essere commercializzati, fino allo smaltimento delle scorte, a condizione di essere legalmente in commercio o etichettati prima del 22 aprile 2018 (cfr. articolo 4 del regolamento UE n.873/2012).

Ciò promesso si invitano codeste Amministrazioni ed Associazioni in indirizzo a dare applicazione e massima diffusione alla presente informativa comunicando alla scrivente Direzione generale eventuali errori e/o refusi presenti nei provvedimenti di che trattasi. Le autorità territorialmente competenti per il controllo ufficiale degli alimenti devono altresì garantire che i prodotti alimentari contenenti le sostanze aromatizzanti non autorizzate siano ritirati dal commercio.

Nel ringraziare per la collaborazione si resta a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Silvio Foglietti

Provvedimenti nazionali	Sostanze aromatizzanti	Regolamento UE n.872/2012	
		N. FL	Nota
DL. vo 107/92	Etile acetilacetato	09.402	
	Aldeide paratoluica	05.029	n.1
	Allile capronato	09.244	n.2
	Dimetilresorcina	04.016	
	Metilamilchetone	07.002	
	Metilciclopentenolone	07.056	
	Delta -undecalattone	10.011	
	Etilbetanaftolo	04.033	
	Allilecicloesanpropionato	09.498	
	Metile ptincarbonato	09.158	
	Etilmetilfenilglicidato	16.015	
	Etilvanillina	05.019	
	Ossicitronellale	05.012	
	Metiliononi:		n.2
	Alfa metilionone	07.009	
	Beta metilionone	07.010	
	Alfa-isometilionone	07.036	
Beta-isometilionone	07.041		
Naftilmetilchetone	07.013		
Propenilguactolo (Ossimetilanetolo)	07.214		
Decreto 8 maggio 2001, n. 229	N-etil-2-isopropil-5-metilcicloesanocarbossammide	16.013	
	Lattato di L-metile;	09.551	
	Carbonato di mentolo e etilenglicole	09.842	
	Carbonato di mentolo e 1 e 2 -propilenglicole	09.843	n.1
Decreto 5 marzo 2003, n. 100	Etilvanillina	05.019	
	Etilmaltolo	07.047	
Decreto 7 maggio 2008, n. 106	Butil-o-butirillattato	09.491	